

IVA

Split payment più ampio dal 2018

di **Sandro Cerato**

La recente conversione in legge del D.L. 148/2017 ha confermato, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2018, **l'estensione dell'ambito soggettivo dei destinatari del meccanismo di scissione dei pagamenti** Iva previsto dall'[articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972](#). Prima di analizzare tali novità, è bene ricordare che già il D.L. 50/2017 aveva ampliato la platea dei soggetti interessati allo *split payment*. La prima categoria di soggetti destinatari delle regole sulla scissione dei pagamenti è costituita dalla **pubblica Amministrazione** (P.A.), per la cui individuazione è necessario aver riguardo a quei soggetti nei cui confronti i fornitori hanno **l'obbligo di emissione della fattura elettronica**. Si tratta, ricorda l'Agenzia nella [circolare 27/E/2017](#), di una categoria più ampia rispetto ai soggetti indicati ai fini statistici dall'ISTAT (ex [articolo 1 della L. 196/2009](#)); difatti, per l'individuazione si deve aver riguardo all'indice IPA (www.indicepa.gov.it) senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei gestori dei servizi pubblici in quanto esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica. Per quanto riguarda le **società controllate dalla P.A.**, l'Agenzia delle Entrate conferma in primo luogo che per l'individuazione delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (di cui alla [lett. a\) dell'articolo 17-ter](#)) rileva sia il **controllo di diritto** ([articolo 2359, n. 1, codice civile](#)), che richiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, sia quello esercitabile tramite un numero di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** ([articolo 2359, n. 2, codice civile](#)). Diversamente, per quanto concerne le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni ([lett. b\) dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 633/1972](#)), si richiama solo il controllo di diritto, e quindi assumono rilevanza solamente le società in cui si dispone della **maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria**. In ordine alle società controllate direttamente o indirettamente dalle società controllate dalla P.A., la [circolare 27/E](#) conferma che rileva solamente il controllo di diritto, e per il controllo indiretto si deve tener conto, a norma dell'[articolo 2359, comma 2, codice civile](#), anche dei voti esercitabili per il tramite di società controllate, società fiduciarie e per interposta persona (escludendo in ogni caso i voti spettanti per conto di terzi). L'Agenzia ricorda inoltre che per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 5-ter del D.M. del 23 gennaio 2015](#) (come modificato dai successivi decreti del 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017), nel novero delle **società controllate dalla P.A.** rientrano anche quelle il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle pubbliche Amministrazioni centrali, da quelle locali e dalle società controllate da queste ultime (si tratta dei soggetti in precedenza indicati). La [circolare 27/E](#) ricorda che il **controllo congiunto di diritto** sussiste solamente in presenza dei requisiti di cui all'[articolo 2359 codice civile](#), come indicato nella [lettera b\) dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 175/2016](#), in cui è richiesto il **consenso unanime di tutte le parti** che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Pertanto, non sussiste tale controllo quando sussistono solo partecipazioni

minoritarie che, sommate tra loro, superano la percentuale del 50%. Infine, per quanto riguarda le **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB** della Borsa Italiana, si deve aver riguardo a tale indice, ferma restando la possibilità per il MEF di individuare un elenco alternativo: per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 si deve aver riguardo all'elenco pubblicato sul sito del MEF. Con la nuova versione dell'articolo 17-ter, **dal prossimo 1° gennaio 2018**, saranno ricompresi nei **soggetti destinatari dello split payment** anche i seguenti soggetti:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (nuova lettera 0a);
- **fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (nuova lettera 0b);
- società controllate, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 2\), del codice civile](#), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri (lettera a);
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, n. 1\), del codice civile](#), da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c) (lettera b);
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b) (lettera c).

È bene precisare che per la definitiva operatività del nuovo scenario normativo è necessario attendere **l'adozione di un decreto attuativo** che dovrà sostituire quelli già emanati in precedenza (decreto 23 gennaio 2015, già modificato dai successivi decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017).

Nelle **more** del perfezionamento dell'*iter* di pubblicazione del decreto, nella giornata di ieri il MEF ha provveduto alla **pubblicazione sul proprio sito internet degli [elenchi delle Società validi per l'anno 2018](#)**.

